

**INFORMATIVA N. 19 / 2023**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI**

Riferimenti Legislativi: **Art. 1, comma 1057, L. 178/2020**

**Art. 1, comma 1057-bis, L. 178/2020**

**Art. 1, comma 423, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)**

**Art. 12, D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe)**

Come stabilito dal D.L. 198/2022, lo scorso 30 novembre 2023 è scaduto il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 e in beni materiali e immateriali ordinari (non 4.0) prenotati entro il 31 dicembre 2022.

L'art. 12 del D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) aveva individuato come termine ultimo per completare gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e in beni strumentali materiali e immateriali ordinari (non 4.0) prenotati entro il 31.12.2022 per usufruire del credito d'imposta più elevato previsto per il periodo di imposta 2022, la data del **30.11.2023**.

#### MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'art. 1, comma 1055 della Legge 178/2020 aveva confermato l'agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d'imposta per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari nuovi, acquisiti in proprietà ovvero in leasing, effettuati nel **periodo 01/01/2022 - 31/12/2022**, nella misura del 6% da calcolare sul costo di acquisizione del bene.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

[www.luigiborsaro.it](http://www.luigiborsaro.it) [studio@luigiborsaro.it](mailto:studio@luigiborsaro.it)

L'agevolazione non risulta confermata per gli acquisti effettuati nel periodo di imposta successivo (2023).

L'art. 1, comma 1057 della Legge 178/2020, specularmente, aveva confermato l'agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d'imposta per l'effettuazione di **investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0**, acquisiti in proprietà ovvero in leasing, effettuati nel **periodo 01/01/2022 - 31/12/2022**, nella misura del **40%** da calcolare sul costo di acquisizione del bene.

La percentuale ha subito un decremento per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2023, passando dal 40% al 20%.

In via generale è sempre possibile fruire della percentuale in vigore fino al 31.12 dell'anno precedente se gli acquisti vengono effettuati mediante prenotazione del bene, condizione che può intendersi soddisfatta qualora:

- l'investimento risulti effettuato entro il 30.06.n+1 (anno successivo a quello di prenotazione);
- entro il 31.12.n il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- entro la stessa data del 31.12.n risulti effettuato il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo complessivo di acquisizione del bene.

Solo per l'anno 2023 l'art. 1 del D.L. 198/2022 ha prorogato la data entro la quale l'investimento prenotato deve risultare effettuato, spostandola dal 30.06.2023 al 30.11.2023. Ciò ha permesso il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% e del 6%, ferme restando le altre due condizioni.

# Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

	<b>BENI STRUMENTALI MATERIALI ORDINARI</b>	<b>BENI STRUMENTALI IMMATERIALI ORDINARI</b>	<b>BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0</b>	<b>BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0</b>
01.01.2022/ 31.12.2022	<b>6%</b> del costo nel limite di 2 milioni di Euro	<b>6%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro	<b>40%</b> del costo fino a 2,5 milioni di Euro	<b>50%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro
01.01.2022/ <b>30.11.2023</b> (con prenotazione entro il 31.12.2022)  per i beni immateriali 4.0 01.01.2022/ <b>30.06.2023</b> (con prenotazione entro il 31.12.2022)	<b>6%</b> del costo nel limite di 2 milioni di Euro	<b>6%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro	<b>40%</b> del costo fino a 2,5 milioni di Euro	<b>50%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro
01.01.2023/ 31.12.2023 (o <b>30.06.2024</b> con prenotazione entro il 31.12.2023)	-	-	<b>20%</b> del costo fino a 2,5 milioni di Euro	<b>20%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro
01.01.2024/ 31.12.2024 (o <b>30.06.2025</b> con prenotazione entro il 31.12.2024)	-	-	<b>20%</b> del costo fino a 2,5 milioni di Euro	<b>15%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro
01.01.2025/ 31.12.2025 (o <b>30.06.2026</b> con prenotazione entro il 31.12.2025)	-	-	<b>20%</b> del costo fino a 2,5 milioni di Euro	<b>10%</b> del costo nel limite di 1 milione di Euro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

[www.luigiborsaro.it](http://www.luigiborsaro.it) [studio@luigiborsaro.it](mailto:studio@luigiborsaro.it)

## MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione (nel caso di investimenti in beni ordinari)  
ovvero
- dall'anno di avvenuta interconnessione (nel caso di investimenti 4.0).

Il modello F24 nel quale viene effettuata la compensazione del credito d'imposta deve necessariamente essere presentato utilizzando i **canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**Fisconline**).

Il credito spettante deve essere ripartito in **3 rate annuali** di pari importo, sia in caso di investimenti in **beni ordinari**, sia in caso di investimenti in **beni 4.0**.

Codice Tributo	Riferimento legislativo	Numero rate	Anno compensazione
<b>6935</b>	Credito imposta investimenti in beni nuovi ordinari – art. 1, co. 1054 e 1055 L. 178/2020	<b>3</b>	Dall' <b>anno</b> di <b>entrata in funzione</b> (per i <b>beni acquistati fino al 31.12.2022</b> )
<b>6936</b>	Credito imposta investimenti in beni nuovi materiali industria 4.0 – art. 1, co. 1056 e 1057 L. 178/2020	<b>3</b>	Dall' <b>anno</b> di <b>avvenuta interconnessione</b>
<b>6937</b>	Credito imposta investimenti in beni nuovi immateriali industria 4.0 – art. 1, co. 1058 L. 178/2020	<b>3</b>	Dall' <b>anno</b> di <b>avvenuta interconnessione</b>

In caso di mancato utilizzo di una quota nell'anno di competenza, l'importo residuo può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi.

## ADEMPIMENTI SPECIFICI

Per poter usufruire del credito d'imposta è **indispensabile** che nella fattura di acquisto venga riportato il riferimento normativo dell'agevolazione **"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi 1054-1058, della legge n. 178/2020"** o simili.

**L'assenza di tale dicitura è da considerarsi elemento sufficiente ad impedire il riconoscimento del credito.**

## REGOLARIZZAZIONE FATTURE SPROVVISTE DI DICITURA

L'Agenzia delle Entrate, attraverso le risposte agli interpelli n. 438 e 439 del 05/10/2020, è intervenuta per raccomandare gli adempimenti da porre in essere in caso di mancata indicazione della dicitura in fattura, confermando la possibilità di ricorrere ad una regolarizzazione *ex post*.

Per sanare l'inosservanza delle disposizioni normative, infatti, il cessionario può adottare le seguenti soluzioni:

1. procedere alla stampa del documento annotando sulla copia cartacea il riferimento normativo con **scritta indelebile o mediante l'utilizzo di un timbro**. Il documento va conservato ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
2. in alternativa all'apposizione della scritta indelebile, predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura originale e da conservare assieme alla stessa, riportante sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura.

Dovrebbe ritenersi valida anche la regolarizzazione della fattura elettronica priva dell'indicazione normativa richiesta attraverso l'emissione, da parte del cedente, di una nota di credito con successiva trasmissione di un nuovo documento di spesa corretto.

**CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI**

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (sia ordinari, sia Industria 4.0) rappresenta, contabilmente, un **contributo in conto impianti**.  
Va registrato a conto economico, tra i proventi diversi, nell'anno in cui viene effettuato l'investimento agevolabile, ovvero quando i beni sono acquisiti (in proprietà o in leasing) in via definitiva.

Il contributo, poi, deve essere distribuito gradualmente per tutta la durata della vita utile dei beni. Il metodo maggiormente utilizzato è quello indiretto, ovvero il contributo viene imputato inizialmente a conto economico per poi essere rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi.

Per i beni acquistati in proprietà, il periodo lungo il quale deve essere rilevato il contributo coincide con l'**arco temporale di ammortamento del bene considerato**.

Nel caso in cui il bene sia acquisito mediante contratto di locazione finanziaria, e considerando la correlazione che deve sempre sussistere tra i costi (canoni mensili) e i proventi (il contributo), l'imputazione del contributo a conto economico deve essere determinata sulla base della **durata del contratto di leasing** (tempo intercorrente tra la data di consegna del bene / data di sottoscrizione del verbale di accettazione del bene e quella prevista per il riscatto dello stesso).

**LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.**

Verona, 12/12/2023

Distinti saluti

*Avv. Luigi Borsaro*

---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
SCIENZE POLITICHE  
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE  
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA  
AVVOCATO  
REVISORE LEGALE  
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO  
DELLA REPUBBLICA

---